

INPS

DETERMINAZIONE n. 118 del 19 SET. 2018

INPS-UFF.00.CC.-Perennial 20 SET. 2018

Oggetto: Convenzione tra INPS e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) per la corresponsione di un'indennità giornaliera onnicomprensiva, spettante ai lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016 modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il comma 346 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità) nel quale è stabilito che per l'anno 2017, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;

Visto il comma 347 della medesima legge n. 232/2016 che ha stabilito l'emanazione di un decreto a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'economia e

670

delle finanze concernente le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al citato comma 346;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno emanato il decreto n. 5 del 23 11 2017 nel quale è stabilito che "il MIPAAF con l'INPS stabiliscono, con apposita convenzione, la relativa copertura finanziaria sia per le prestazioni erogate che per i costi concernenti i servizi resi attraverso le specifiche procedure amministrative";

Visto l'art. 4 del medesimo decreto interministeriale nel quale è stabilito che, a seguito della stipula della prevista convenzione, il MIPAAF provvede ad impegnare, in favore dell'INPS, le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a carico dell'unità di voto 1.3, di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca", sulla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione", azione "Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura", capitolo 1481, piano gestionale 1, denominato "Spese relative alle misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche";

Preso atto che a seguito della sopra riportata normativa l'INPS e il Ministero hanno predisposto la convenzione in argomento per definire le modalità operative relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 346 dell'articolo 1 della Legge 232/2016;

Preso atto che come previsto nel decreto interministeriale già citato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua, previa istruttoria dei presupposti di legittimità sulle domande aziendali ad esso pervenute, i beneficiari delle misure con l'importo ad ognuno riconosciuto e trasmette, quindi, al MIPAAF il decreto di concessione corredato dall'elenco degli aventi diritto che poi lo stesso MIPAAF inoltra all'INPS, tramite canale SFTP o PEC cifrata, unitamente alle domande di indennità;

Preso atto che nei documenti inviati all'INPS dovranno essere presenti, inoltre, le informazioni necessarie (dati anagrafici, codice fiscale, IBAN, giorni di sospensione, importo ecc.) per procedere nell'erogazione di ogni singolo pagamento che dovrà essere effettuato nei 90 giorni dalla ricezione, a seguito della necessaria attività di "data entry" da svolgersi a cura dell'Istituto, qualora i suddetti documenti contengano tutte le informazioni previste;

Preso atto che l'Istituto, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento verificando la sola esistenza in vita del beneficiario della misura e quindi non effettuando controlli in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso e non assumendo responsabilità per eventuali pagamenti effettuati erroneamente ma coerenti con le informazioni trasmesse dal MIPAAF;

Preso atto che eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della Convenzione sono di competenza esclusiva del MIPAAF il quale è anche unico soggetto titolare della legittimazione passiva per eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui trattasi;

Preso atto che l'INPS non darà seguito alle disposizioni di pagamento se il MIPAAF preventivamente non accrediterà sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Generale dell'INPS le provviste finanziarie necessarie all'erogazione delle indennità unitamente agli oneri per il servizio prestato dallo stesso Istituto;

Preso atto che le Parti hanno eseguito una stima dei potenziali beneficiari individuati in 9.000 soggetti ai quali erogare, in un unico pagamento, l'intero ammontare delle indennità di fermo pesca per il 2017;

Preso atto che a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di "data entry" relativo alle informazioni necessarie per il pagamento delle misure e per l'effettiva erogazione delle somme ai soggetti beneficiari, il MIPAAF riconosce all'Istituto l'importo di euro 18,72 (diciotto/settantadue) per singolo beneficiario;

Preso atto che detta somma è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972;

Preso atto che le somme di cui sopra saranno imputate al capitolo del bilancio 3E1307004 - Rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari;

Preso atto che l'INPS fornirà al MIPAAF il dettaglio dei singoli pagamenti necessario ad attestare l'erogazione dell'indennità in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa ed individuare eventuali somme da rimborsare al MIPAAF;

Preso atto che per lo svolgimento delle attività previste in convenzione l'INPS ed il MIPAAF, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute sia nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare la convenzione tra INPS e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) per la corresponsione di un'indennità giornaliera onnicomprensiva, spettante ai lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante.

Direzione Centrale
Segreteria Unica Tecnica Normativa
Area Coordinamento delle attività
di Segreteria degli Organismi collegiali

Copia conforme all'originale, per l'esecuzione

D.C. ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
D.C. AMMORTIZZATORI SOCIALI
D.C. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
D.C. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI



IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri



Convenzione per la corresponsione di un'indennità giornaliera onnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via
Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, rappresentato da

e

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (di
seguito MIPAAF) con sede in, codice fiscale
rappresentato da.....

PREMESSO CHE

il comma 346 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità), dispone che per l'anno 2017, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, nel limite di undici milioni di euro;

il comma 347 dell'articolo 1 della citata legge n. 232/2016 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al predetto comma 346;

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria,

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", ha ridotto l'importo a euro 10.547.342,00;

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze n. 5 del 23.11.2017 stabilisce, nell'art. 2, le modalità con le quali le imprese devono presentare istanza di concessione dell'indennità in parola al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente all'istruttoria delle singole richieste e alla determinazione dell'elenco dei beneficiari dell'indennità oggetto della presente convenzione;

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze n. 5 del 23.11.2017 nell'art. 3 prevede che "il MIPAAF con l'INPS stabiliscono, con apposita convenzione, la relativa copertura finanziaria sia per le prestazioni erogate che per i costi concernenti i servizi resi attraverso le specifiche procedure amministrative";

il medesimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze nell'art. 4 prevede che, a seguito della stipula della presente convenzione, il MIPAAF provvederà ad impegnare, in favore dell'INPS, le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a carico dell'unità di voto 1.3, di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca", sulla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione", azione "Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura", capitolo 1481, piano gestionale 1, denominato "Spese relative alle misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche";

il decreto interministeriale più volte citato nell'art. 5, comma 1, stabilisce che il MIPAAF trasmette all'INPS il decreto di concessione, corredato dall'elenco degli

aventi diritto, e contestualmente eroga le risorse finanziarie in favore dell'INPS che provvede, a seguito della stipula della presente convenzione, all'erogazione dell'indennità di cui trattasi nel limite dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, recante " Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", ha ulteriormente ridotto l'importo a euro 9.547.342,00;

il MIPAAF con D.D. del 27/12/2017, n. 24872, registrato all'Ufficio centrale del bilancio in data 22/01/2018, ha provveduto ad impegnare in favore dell'INPS la somma di euro 9.547.342,00;

la stima dei soggetti interessati effettuata dalle Parti è di 9.000 beneficiari, per un unico pagamento, che comprende l'intero ammontare delle indennità di fermo pesca per il 2017 da effettuarsi per ciascun soggetto beneficiario;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e i relativi provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Tutto ciò premesso e visto, le Parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto e finalità della Convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto del MIPAAF, in relazione all'annualità 2017 ed in caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, l'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge 13 marzo 1958, n.250.
2. L'indennità di cui all'art.1, comma 346, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 deve intendersi, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto interministeriale n. 5 del 23.11.2017 come prestazione sostitutiva della retribuzione senza la relativa copertura previdenziale.
3. L'attività di erogazione della succitata indennità viene affidata all'INPS, previo invio da parte del MIPAAF dell'elenco dei beneficiari autorizzati dall'apposito decreto, corredato dalle domande di indennità. Il predetto elenco è compilato dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali che effettua l'istruttoria delle domande allo stesso trasmesse dalle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 5/2017. La documentazione di cui al presente comma è trasmessa dal MIPAAF all'Istituto tramite canale SFTP o tramite PEC cifrata.
4. Nei documenti trasmessi dovranno essere presenti le informazioni, relative ad ogni singolo soggetto beneficiario, necessarie all'INPS per procedere ad ogni singolo pagamento:
 - a. Codice fiscale
 - b. Nome
 - c. Cognome
 - d. Data di nascita
 - e. Luogo di nascita
 - f. Comune di residenza
 - g. CAP
 - h. Giorni di sospensione
 - i. Importo
 - j. Codice IBAN

5. Il MIPAAF, contestualmente alla trasmissione del decreto di concessione, trasferisce all'INPS, a titolo di provvista finanziaria, comprensiva degli oneri per il rimborso del servizio di pagamento, le risorse finanziarie per il pagamento delle indennità da erogare ad ogni singolo beneficiario.
6. L'INPS non darà luogo al pagamento dell'indennità in parola in assenza del preventivo accredito delle risorse finanziarie necessarie.

Articolo 2

(Adempimenti delle parti)

1. Il MIPAAF versa la provvista finanziaria all'INPS e trasmette allo stesso quanto precisato nei commi 3 e 4 dell'art. 1 del presente atto negoziale ai fini dell'erogazione delle relative somme ai beneficiari.
2. L'INPS, previo svolgimento della necessaria attività di "data entry" delle informazioni contenute nei documenti ricevuti, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare i pagamenti di cui trattasi, entro 90 giorni dalla ricezione dei documenti trasmessi dal MIPAAF, qualora contenenti tutte le informazioni previste.
3. L'INPS non effettua controllo alcuno in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario della misura.
4. L'INPS non assume responsabilità alcuna nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi nell'accredimento all'Istituto della somma occorrente per il pagamento, né per pagamenti degli importi coerenti con le informazioni trasmesse dal MIPAAF.

Articolo 3

(Regime fiscale)

1. Come previsto dall'articolo 5, comma 4 del decreto interministeriale citato in premessa, l'indennità in argomento deve intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione e, pertanto, è imponibile ai fini

IRPEF ai sensi dall'art. 6 del TUIR. L'INPS in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad operare, all'atto del pagamento, le ritenute IRPEF e ad applicare le detrazioni d'imposta spettanti. E' tenuto, altresì, ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

Articolo 4

(Provvista finanziaria)

1. Il MIPAAF accrediterà preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Generale (IBAN IT70L0100003245350200020350) le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione dell'indennità, ivi compresi gli oneri di cui all'articolo 5.

2. L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento degli importi dei compensi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento delle indennità.

Articolo 5

(Oneri del servizio)

1. Il MIPAAF riconosce all'INPS a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di data entry delle informazioni necessarie al pagamento delle indennità, e per l'effettivo pagamento delle somme ai soggetti individuati nell'elenco trasmesso, l'importo di euro 18,72 (diciotto/settantadue) per ciascun soggetto beneficiario; detto onere ribaltato è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 e sarà erogato contestualmente alla provvista finanziaria di cui all'art. 4.

Articolo 6

(Monitoraggio)

1. L'INPS si impegna a fornire al MIPAAF a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione dell'indennità in esame a favore dei singoli

beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa. Sarà fornito altresì il dettaglio degli eventuali importi da rimborsare al MIPAAF relativo ai pagamenti non effettuati.

2. Qualora gli effettivi pagamenti risultino inferiori rispetto al numero dei beneficiari indicati nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, l'Istituto si impegna a restituire esclusivamente gli oneri relativi alla fase del pagamento, pari ad euro 4,68 per ciascun soggetto.

Art. 7 (Contenzioso)

1. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente convenzione e le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui alla presente convenzione, non sono di competenza dell'INPS che svolge la mera funzione di ente erogatore, sulla base delle informazioni contenute nei documenti pervenuti dal Ministero.

Art. 8 (Referenti della convenzione)

1. Le parti individuano come referenti della presente convenzione, rispettivamente:

- il sig/ra..... per il MIPAAF indirizzo PEC
- il sig/ra per l'INPS indirizzo PEC

Art. 9 (Trattamento dati personali)

1. Ciascuna delle Parti – nella sua qualità di autonomo titolare del trattamento - è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che le operazioni di trattamento avvengano nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano a rispettare i canoni della adeguatezza, pertinenza e limitazione dei trattamenti a quanto necessario rispetto alle finalità

perseguite (minimizzazione), secondo quanto disposto dalla normativa citata in premessa.

3. In particolare, l'INPS curerà che i dati personali non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti e curerà che le informazioni acquisite per effetto della presente Convenzione siano utilizzate per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina in vigore e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

4. In conformità a quanto sopra, l'INPS provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di soggetti autorizzati, avranno accesso ai dati personali acquisiti per effetto del presente accordo.

Art. 10
(Durata)

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2019.

Per il MIPAAF

Per l'INPS